

N. R.G. 10566/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10566/2018

tra

MARIA CRISTINA BASSI

Attore opponente

e

INTESA SAN PAOLO SPA

convenuto

BPER BANCA SPA

interventuto

Oggi **10 febbraio 2022** ad ore **12.15** sono comparsi:

Per MARIA CRISTINA BASSI l'avv. FLACCADORI GIOVAN BATTISTA

Per INTESA SAN PAOLO SPA l'avv. BONETTI MICHELE e l'avv. oggi sostituito dall'avv. Sorio

Per BPER BANCA SPA l'avv. BONETTI MICHELE e l'avv. oggi sostituito dall'avv. Sorio.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati in atti.

L'avv. Sorio non accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande svolte da controparte e insiste nell'istanza di estromissione di INTESA SAN PAOLO S.P.A.

L'avv. Flaccadori non si oppone all'estromissione e per il resto si riporta agli atti di causa.

Il Giudice, previa declaratoria di estromissione ex art. 111, comma terzo, c.p.c. di INTESA SAN PAOLO SPA, pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

Lorenzo Lentini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Lorenzo Lentini, ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10566/2018** promossa da:

MARIA CRISTINA BASSI (C.F. BSSMCR65T41G179G), con il proc. dom. avv. FLACCADORI GIOVAN BATTISTA, Indirizzo Telematico e l'avv. ,
attore opponente

contro

BPER BANCA SPA (C.F.), con il proc. dom. avv. BONETTI MICHELE, C/O CANCELLERIA DEL TRIBUNALE CIVILE 24122 BERGAMO

Intervenuta *ex art. 111 c.p.c.*

CONCLUSIONI

Per parte opponente:

“**In via preliminare** ritenuta la pregiudizialità della causa n. 16424/15 Rg del Tribunale di Brescia rispetto all’odierno giudizio, dalla cui definizione dipende la decisione della odierna causa, disporre *ex art. 295 c.p.c.* la sospensione della processo;



In via riconvenzionale e nel merito previe le declaratorie tutte del caso, così come ritenuto, nessuna esclusa, secondo quanto ampiamente sostenuto in narrativa, tra cui la nullità del contratto di mutuo o in ogni caso di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, accertare e dichiarare la convenuta tenuta al pagamento e/o alla ripetizione dell'indebitto oggettivo, in favore dell'attrice Bassi Maria Cristina, della somma almeno pari ad € 15.105,77=, o della maggiore o minore somma che emergerà ad istruttoria esperita e/o che verrà egualmente ritenuta di giustizia, unitamente al ristoro dei danni tutti dalla medesima patiti quale conseguenza della abusiva gestione del credito, da determinarsi ad istruttoria esperita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo; condannare per l'effetto UBI Banca SpA al pagamento, in favore della signora Bassi della somma almeno pari ad € 15.105,77=, o della maggiore o minore somma che emergerà ad istruttoria esperita e/o che verrà egualmente ritenuta di giustizia, unitamente al ristoro dei danni tutti dalla medesima patiti quale conseguenza della abusiva gestione del credito, da determinarsi ad istruttoria esperita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo;

In ogni caso, nel merito previe le ulteriori declaratorie tutte del caso, così come ritenuto, nessuna esclusa, secondo quanto ampiamente sostenuto in narrativa, tra cui la nullità del contratto di mutuo o in ogni caso di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, per i motivi esposti, revocare, annullare e dichiarare privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 2574/18 del 17.5.2018, n. 7319/18 R.G. (all. 1), notificato in data 26.5.2018, il Giudice Unico del Tribunale di Brescia – Dott.ssa Carla D'Ambrosio; dichiarare che nulla è dovuto, per la causale di cui alle premesse, dalla signora Bassi Maria Cristina a UBI Banca SpA e/o ridurre l'importo richiesto, nel caso non creduto di respingimento della domanda principale, per le medesime ragioni dedotte, al minimo del dovuto e del provato.

In via d'istruttoria l'avvocato Giovan Battista Flaccadori, nella propria qualità di procuratore dell'opponente chiede che il G.I. Voglia disporre l'acquisizione nel presente giudizio dell'intero fascicolo del Tribunale di Brescia n. 16424/2015 RG nella causa tra Serioli srl+Spartaco Serioli/UBI Banca Spa, ma in particolare che Voglia disporre l'acquisizione della CTU eseguita nella menzionata causa. In ogni caso si chiede ammettersi CTU tecnico/bancaria affinché il consulente del Giudice accerti/verifichi, nel contratto di prestito finanziario di cui al doc. 1, con accredito in c/c al numero 3309 intestato alla mutuataria, se, in che termini, con quali modalità e in quale misura, il capitale mutuato alla signora Bassi sia stato accreditato sul c/c n. 5595 della Seioli srl acceso presso la medesima Banca; specifichi il CTU se via sia stata la consegna del denaro mutuato tra la Banca e la signora Bassi, stabilendo, perciò, se la signora Bassi abbia avuto concretamente e materialmente la disponibilità delle somme mutate, oppure se l'operazione abbia rappresentato una mera operazione contabile, un semplice giro contabile in cui il mutuatario non ha beneficiato delle somme mutate; stabilisca, per l'effetto, tempi e modi di ogni singola operazione contabile; stabilisca, altresì, il CTU l'ammontare complessivo delle rate di mutuo versate dalla signora Bassi; verifichi, inoltre, il CTU, se e in che termini il mutuo risulti garantito dalla signora Bassi; verifichi, altresì, il CTU, il parametro effettivo di indicizzazione applicato dalla banca nel contratto di mutuo di cui si tratta, spiegando se tale parametro sia stato preventivamente pattuito in contratto e in che termini, specificando se tale pattuizione comprenda anche il parametro di indicizzazione applicato agli interessi; calcoli il parametro di indicizzazione effettivo applicato al calcolo degli interessi; ricalcoli, in sostituzione del tasso d'interesse applicato dalla Banca, gli interessi sul mutuo al tasso legale, oppure applicando i tassi minimi BOT ex art. 117 TUB; ricalcoli, perciò, in conseguenza di ciò il residuo mutuo effettivo; verifichi,



infine, se, al momento della stipula, la Bassi non avesse un reddito sufficiente a consentirle la restituzione del finanziamento; individui ogni ed ulteriore elemento utili in conseguenza alla causa, considerate le argomentazioni dell'opponente nel proprio atto introduttivo di causa; verifichi la presenza di usura, per il superamento del c.d. tasso soglia usurario, in ogni sua possibile declinazione, originaria/sopravvenuta, sugli interessi di mora/sugli interessi corrispettivi, quantificando l'esatto ammontare degli interessi usurari calcolati e versati per tutta la durata del contratto di cui si tratta, rideterminandone l'ammontare al tasso legale; quantifichi l'ammontare complessivo delle somme tutte indebitamente richieste e/o percepite dalla Banca in ragione delle causali dedotte nel presente giudizio e, in ragione di ciò, rideterminare il saldo effettivo del conto corrente bancario n. 3309; si chiede, disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla convenuta affinché esibisca tutta la documentazione propria e relativa al contratto di conto corrente n. 3309 e al mutuo tra le parti di cui al doc. 1; si chiede, con il conferimento al CTU dell'incarico, che il G.I., nella stesura del quesito, autorizzi il CTU direttamente all'accesso nei locali della banca al fine di compiere ogni indagine utile all'assolvimento dell'incarico conferito, ivi compresa la possibilità per il perito di ricerca di ogni e qualsivoglia documento ritenuto necessario all'espletamento del proprio ufficio. Con vittoria di spese, compensi di procuratore del presente giudizio; con le più ampie riserve processualmente ammesse”.

Per BPER Banca:

“*contrariis reiectis*, con vittoria delle spese di causa, senza accettare il contraddittorio su qualsivoglia domanda illegittimamente introdotta e senza l'inversione dell'onere della prova, estromessa la Cedente Intesa Sanpaolo dal presente giudizio,
- **in principalità**: rigettare tutte le domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto, confermando il decreto opposto
- **in subordine**: condannare la sig.ra Bassi Maria Cristina, nata a Ossimo il 1.12.1965, cf BSSMCR65T41G179G, residente in Via Nazionale n. 192, 25052 Piancogno (BS), a pagare a BPER Banca spa la somma di Euro 68.010,24 oltre interessi legali dal 8.5.2018 o la diversa somma che risultasse in corso di causa;
- **in via istruttoria**: ove il Giudice ritenesse valido il disconoscimento, si insiste per l'istanza di verifica/accertamento, richiedendo l'ammissione di CTU che attesti la correttezza e conformità”.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'opposizione è promossa avverso il decreto ingiuntivo che condannava Maria Cristina Bassi al pagamento in favore di UBI BANCA s.p.a. (ora “Intesa San Paolo s.p.a.”) di euro 68.010,24, oltre interessi e spese, a titolo di debito residuo derivante dalle rate insolute del contratto di prestito concluso tra le parti in data 17.6.2014.



L'opposizione è basata sui seguenti motivi:

- nullità del mutuo per difetto di causa concreta, trattandosi di prestito concesso per ripianare il saldo debitore, in tesi inesistente, del conto corrente n. 5595 intrattenuto da Seriola s.r.l. (di cui l'opponente era socia con una partecipazione pari al 30% del capitale) con la medesima banca, rapporto collegato sul piano negoziale al prestito e caratterizzato da vari vizi, o oggetto del procedimento r.g. 16424/2015 pendente presso questo Tribunale (a tale riguardo l'opponente chiede sospendersi il presente giudizio per pregiudizialità, nelle more della definizione del giudizio r.g. 16424/2015);
- nullità del mutuo in quanto "fittizio", non essendosi verificata alcuna *traditio* di denaro, transitato direttamente nelle casse di Seriola s.r.l. ai fini dell'estinzione del debito nei confronti della banca, in virtù del collegamento negoziale anzidetto;
- indeterminatezza della clausola di indicizzazione del tasso, poiché non specifica "*se detta indicizzazione coinvolga la sola quota interessi oppure anche la quota capitale*";
- concessione abusiva del credito da parte della banca, posto che la BASSI non presentava nel 2014 redditi sufficienti per la restituzione delle rate, con richiesta di risarcimento, in via riconvenzionale, del danno quantificato in euro 17.000=.

Ancora in via riconvenzionale l'opponente chiede la restituzione dell'indebito oggettivo consistente nelle rate già versate alla banca, pari a euro 15.105,77.

2. La banca convenuta contesta le deduzioni avversarie e conclude per il rigetto dell'opposizione nonché delle domande riconvenzionali in quanto infondate nel merito.

Allega che il prestito azionato in via monitoria era "*finalizzato ad un finanziamento soci nella Seriola s.r.l.*", come emerge dalla delibera di affidamento (doc. D e E) e che la somma risulta



regolarmente accreditata sul conto corrente intestato all'opponente con data valuta 17.6.2014 (doc. C), per essere poi destinata dalla cliente in parte a finanziamento soci (per euro 49.000=) e per la restante parte all'estinzione di altro debito personale (doc. C, D, E).

Precisa che, secondo quanto emerge dagli estratti conto, Seriola s.r.l. ha successivamente provveduto a restituire al socio le somme oggetto del finanziamento (doc. G).

Evidenzia l'irrelevanza delle contestazioni relative al rapporto di conto corrente tra un diverso soggetto e la banca.

Rileva che le modalità di determinazione del tasso di interesse sono puntualmente indicate nel contratto, anche sotto il profilo dell'indicizzazione al parametro Euribor 3m 360 MMP.

Contesta infine l'affermata violazione del principio di buona fede e correttezza in sede di concessione del prestito all'opponente.

3. Con ordinanza del 24.1.2019 questo Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e quindi assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, c.6., c.p.c.. All'esito delle memorie ex art. 183, c.6., c.p.c.. con ordinanza del 22.11.2019 il Tribunale, con motivazione articolata da intendersi qui richiamata integralmente, ha respinto sia l'istanza di sospensione *ex art. 295 c.p.c.* sia le istanze istruttorie formulate da parte opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'odierna udienza per discussione e decisione *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Successivamente, con comparsa del 28.10.2021 si è costituita in giudizio *ex art. 111 c.p.c.* BPER BANCA S.P.A., dichiarandosi cessionaria del credito per cui è lite e chiedendo l'estromissione dal giudizio di INTESA SAN PAOLO S.P.A., estromissione accordata all'odierna udienza, stante la mancata opposizione della controparte.



4. Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di BPER BANCA S.P.A. in relazione alle domande riconvenzionali svolte dall'opponente.

Come è noto *“A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto”* (Cassazione civile, sez. III, 17/01/2001, n. 575).

Nel caso in esame l'opponente svolge in via riconvenzionale una domanda di ripetizione di indebito oggettivo e una domanda risarcitoria che trovano la loro *causa petendi* nella condotta del titolare originario del credito ceduto: in relazione a dette domande unica legittimata passiva va ritenuta dunque INTESA SAN PAOLO S.P.A., alla luce del principio, affermato da Cassazione civile, sez. I, 07/12/2016, n. 25170, secondo cui *“Rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la legittimazione passiva in capo alla banca “accipiens”, riconoscendola erroneamente sussistente in capo al soggetto al quale il denaro era successivamente pervenuto per autonoma, unilaterale ed arbitraria iniziativa della banca stessa ed a cagione della condotta del suo preposto)”*

Con riferimento alla domanda risarcitoria (non rinnovata nelle conclusioni) si richiama in punto di legittimazione passiva Cassazione civile, sez. III, 30/08/2019, n. 21843.



Peraltro, come si dirà nel prosieguo, le eccezioni basate sui medesimi fatti costitutivi delle predette domande risultano comunque infondate nel merito.

5. Nel merito l'opposizione è infondata.

5.1. Con riferimento alla pretesa eccezione di nullità del finanziamento per difetto di causa concreta, basata sull'asserita sussistenza di un collegamento negoziale tra detto finanziamento e il conto corrente intestato a Seriola s.r.l., si osserva quanto segue. Come è noto *"Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale sono necessari due elementi: uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario, e uno soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale"* (Cassazione civile, sez. III, 05/03/2019).

Al riguardo giova chiarire che *"Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro"* (Cassazione civile, sez. I, 08/07/2004, n. 12567).



Premesso quanto sopra in diritto, nel caso in esame non è ravvisabile alcun collegamento negoziale tra il finanziamento per cui è lite e il rapporto di conto corrente intestato alla Serioli s.r.l., difettando tanto l'elemento oggettivo quanto quello soggettivo: infatti dalla documentazione versata in atti (v. estratti conto, mai contestati, e delibera di affidamento, *sub* doc. C e D) emerge nitidamente come il prestito in esame fosse stato richiesto e concesso al fine di fornire a BASSI la provvista necessaria per erogare un finanziamento a favore della Serioli s.r.l., di cui la stessa era socia con una quota pari al 30%.

Pertanto, se un collegamento può essere evocato, questo andrebbe circoscritto al rapporto tra il prestito bancario e il finanziamento soci, mentre tale collegamento non si estende al rapporto di conto corrente tra la banca e Serioli s.r.l., peraltro soggetto estraneo alla presente lite.

Orbene pare allo scrivente che l'eccezione mossa sia viziata da un equivoco di fondo, nella misura in cui l'opponente pretende di equiparare la propria posizione a quella della società partecipata (peraltro non è neppure allegata la sussistenza di un rapporto di controllo), trascurando di considerare che il finanziamento soci concesso a Serioli s.r.l. non presentava alcun vincolo di impiego (invero un valido siffatto vincolo pare neanche difficile da ipotizzare), ben potendo la società decidere in piena autonomia come impiegare tali risorse aggiuntive. In particolare, se Serioli s.r.l. ha ritenuto di estinguere la posizione debitoria nei confronti della banca mediante le risorse ottenute dal socio, a prescindere dalla successiva restituzione del finanziamento (circostanza controversa tra le parti, ma irrilevante ai fini della decisione), il nesso tra le due vicende contrattuali appare meramente occasionale, non certo teleologico o funzionale. In altre parole non è affatto escluso che l'odierna opponente si sia risolta a chiedere il prestito con l'intento finale di dare respiro alle casse della società partecipata, in modo da



consentirle di ripianare la posizione debitoria con le banche, ma tale proposito non risulta esteriorizzato nel contratto né comune alla controparte, con la conseguenza che non può assurgere a causa concreta del rapporto, rimanendo confinato nell'ambito dei meri motivi.

5.2. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del mutuo in quanto "fittizio": la tesi è contraddetta dalle evidenze probatorie, essendo circostanza documentale il previo accredito della somma sul conto corrente intestato all'opponente con data valuta 17.6.2014, seguita il giorno successivo dal bonifico in uscita della minor somma di euro 49.000= a favore della società (operazione peraltro effettuata allo sportello).

5.3 La contestazione di indeterminatezza della clausola del tasso di interesse, sotto il profilo del parametro di indicizzazione, è manifestamente infondata: dalla lettura della pattuizione non sorge alcun dubbio in merito al fatto che il meccanismo di indicizzazione investa il tasso di interesse, non già la "quota capitale", trattandosi di un mutuo a tasso variabile indirizzato al parametro Euribor 3m/360.

5.4. Infine la contestazione in punto di concessione abusiva del credito, non riproposta nelle conclusioni e quindi oggetto di rinuncia implicita, quanto meno a livello di domanda riconvenzionale, non potrebbe comunque essere accolta per difetto di allegazione.

Al riguardo, in disparte le note perplessità manifestate dalla giurisprudenza sulla possibilità che un soggetto beneficiario di credito possa dolersi della violazione da parte della banca delle norme che ne regolano la concessione, secondo canoni di sana e prudente gestione, essendo difficilmente ravvisabile già in astratto un pregiudizio a carico del soggetto favorito dall'erogazione (abusiva) di credito, nel caso concreto l'opponente lamenta un danno, quantificato arbitrariamente in euro 17.000=, in difetto di qualsivoglia impianto assertivo,



omissione che preclude ogni ulteriore approfondimento della questione, trattandosi di asserito pregiudizio incerto nell'*an* prima ancora che nel *quantum*.

6. A dispetto della soccombenza dell'opponente non sorge l'esigenza di una pronuncia sulle spese, atteso che (i) la convenuta è stata estromessa, su propria richiesta, dal giudizio e (ii) l'intervenuta non ha svolto attività difensiva assoggettabile a rimborso, tenuto conto del modulo decisionale semplificato con cui è stata definita la causa.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ex art. 281 *sexies* c.p.c., ogni diversa o ulteriore domanda, istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa o assorbita, previa conferma delle ordinanze emesse in corso di causa:

- DICHIARA la carenza di legittimazione passiva di BPER BANCA S.P.A. in relazione alle domande svolte in via riconvenzionale da parte attrice opponente;
- RIGETTA, in quanto infondata, l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2574/2018 del 17.5.2018.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Brescia il 10.2.2022 con sentenza pronunciata ex art. 281 *sexies* c.p.c. allegata al verbale di udienza.

Il giudice

Lorenzo Lentini

